

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE (FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI)
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 28
Rigo del Modello 730	E 28

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	Certificazione Unica 2019. Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi.
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo. Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: -Autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto; -Ricevuta di versamento dei contributi; -Certificazione Unica 2019.

I righi da RP27 a RP30 (E27/E30) vanno compilati **solo dai contribuenti** che possono vantare dei contributi versati **per previdenza complementare**. La situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, **non è indicato alcun importo al punto 413** della Certificazione Unica 2020.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, **sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57**.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Relativamente a questo rigo i lavoratori di prima occupazione, **successiva al 1° gennaio 2007, ovvero** i soggetti che a tale data **non risultano titolari di una posizione contributiva** aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, *possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni* e, comunque, incrementata di un importo *non superiore ad euro 2.582,29 se la casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" è compilata con il codice '1', non superiore a 4.000 euro se la casella è compilata con il codice '2'.*

A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica.